

REGOLAMENTO (CE) N. 2146/1999 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 1999****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1926/1999 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele con destinazione la zona geografica F01 i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele con destinazione la zona geografica F01 esportate dopo il 7 ottobre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1926/1999 per le mele con destinazione la zona geografica F01 la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 7 ottobre e prima del 16 novembre 1999, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 238 del 9.9.1999, pag. 20.